

Lucy



Ordine del Giorno del 06/07/2006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

35

del

6-7-2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Ordinaria convocata per i giorni 28/06/2006 (1^a convocazione) e 29/06/2006 (2^a convocazione), con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2005, non si è tenuta per l'assenza del rappresentante del socio unico - Comune di Taranto;

CHE, pertanto, occorre procedere ad una nuova convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2005;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A. Sentito il Commissario Straordinario del Comune di Taranto, di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno 19.7.06 alle ore 1030 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20.7.06 alle ore 1030 in seconda convocazione.
- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria il seguente argomento:

1. *Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005 - approvazione.*

- D. Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

N° 35 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 35 del 06.07.2006

OGGETTO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

L'anno duemilasei, il giorno sei (sei) del mese di Luglio, alle ore 10.20, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente	(ass.)
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente	
3) Giuseppe	BIANCO	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Antonio	RANUCCI	Componente	
6) Marina	RIBERTI	Componente	
7) Ugo	TRONCONE	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Vice Presidente, assunta la Presidenza della riunione e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Ordinaria convocata per i giorni 28/06/2006 (1^a convocazione) e 29/06/2006 (2^a convocazione), con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2005, non si è tenuta per l'assenza del rappresentante del socio unico - Comune di Taranto;

CHE, pertanto, occorre procedere ad una nuova convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2005;

SENTITA e condivisa la proposta del Presidente del Collegio Sindacale di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea l'esame della situazione finanziaria;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A. Sentita la Direzione Società Partecipate (Dott. Michele Raimondo) del Comune di Taranto, di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno **19 Luglio 2006** alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **20 Luglio 2006** alle ore 10.30 in seconda convocazione.
- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
 - 1. *Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005 - approvazione.*
 - 2. *Analisi della situazione finanziaria aziendale.*
- D. Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, all'invio dell'avviso di convocazione all'azionista unico.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dott. Cosimo Rochira

firmato: **IL VICE PRESIDENTE**
Dott. Saverio Creazzo

Prot. n° 10366 /US

Taranto lì 30 Giugno 2006

MESSAGGIO FAX

Preg.mo
Dott. Tommaso Blonda
Commissario Straordinario
Comune di Taranto
PALAZZO DI CITTA'

Preg.mo
Dott. Onofrio Padovano
Sub-Commissario prefettizio del
Comune di Taranto
PALAZZO DI CITTA'

Preg.mo
Dott. Michele Raimondo
Direzione Programmazione e controllo
PALAZZO DI CITTA'

Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA - TRASMISSIONE VERBALI.

In allegato si rimette copia dei verbali dell'Assemblea Ordinaria dei giorni 28/06/2006 (1ª convocazione) e 29/06/2006 (2ª convocazione).

Entrambe le sedute sono andate "deserte", stante l'assenza di rappresentanti dell'azionista unico.

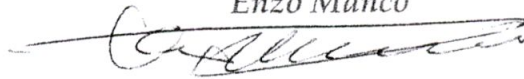
Il Consiglio di Amministrazione, il prossimo 6 Luglio, provvederà a deliberare, ai sensi di legge, nuova convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2005, i cui termini sono stati superati.

Si resta in attesa, per tale giorno, di conoscere eventuali preferenze rispetto alla data di possibile svolgimento di nuova Assemblea, tenuto conto che occorrono tra gli 8 ed i 15 giorni per le formalità prescritte per l'avviso di adunanza, sia che si ricorra a procedura urgente (8 giorni a mezzo notifica a mano o raccomandata) che alla procedura ordinaria (15 giorni di pubblicazione sul quotidiano "Corriere del Giorno") - cfr. art. 14 dello Statuto Sociale.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

Enzo Manco



Esempio di una delibera adottata con gli scopi sopra indicati è quella presa da una società prospera, col solo fine di **costituire un'altra società**, a cui non vengano ammessi a partecipare gli sgraditi soci di minoranza della prima (Cass. 29 maggio 1986 n. 3628), o il caso dello scioglimento voluto per **eliminare la società dal mercato** avvantaggiando una società concorrente nella quale quegli stessi soci hanno un interesse prevalente (App. Roma 4 giugno 1990).

violazione degli interessi dei lavoratori La delibera di scioglimento può costituire una violazione della libertà e dei diritti sindacali attribuiti ai lavoratori (**condotta antisindacale**), legittimando così gli **organismi locali** delle associazioni **sindacali** nazionali a domandare al Tribunale la rimozione di tale condotta (in applicazione dell'art. 28 L. 300/70).

Ad **esempio** la delibera di scioglimento che contestualmente **licenzia tutte le maestranze**, per poi revocare la liquidazione e riprendere l'attività sociale attraverso una diversa società costituita fra gli stessi soci della precedente società, selezionando il personale da assumere o riassumere in modo da eliminare i lavoratori sindacalmente sgraditi (Niccolini); oppure la delibera che scioglie la società come **ritorsione contro i lavoratori** e la loro attività sindacale (Cass. 16 febbraio 1984 n. 1176, Cass. 17 novembre 1982 n. 6149).

Pendenza di controllo giudiziario Con riguardo alla legittimità di una delibera di scioglimento adottata durante il controllo giudiziario della società, la giurisprudenza distingue due ipotesi:

— se interviene prima della **nomina dell'amministratore giudiziario**, essa è legittima, anche quando sia già stata disposta l'ispezione della società (Trib. Milano 6 giugno 1983, Trib. Pavia 20 giugno 1977, Trib. Milano 6 maggio 1965, Tedeschi, Cera);

— se interviene dopo la **nomina dell'amministratore** la sua ammissibilità è controversa. Una tesi la considera nulla (App. Milano 23 novembre 1968, App. Milano 21 luglio 1960, Tedeschi, Cerami, Maisano), un'altra la ritiene ammissibile, ma i liquidatori non possono dar corso alla liquidazione fino a quando non sia terminata l'amministrazione giudiziaria. In questo caso l'amministratore giudiziario deve tenere conto della delibera di scioglimento, non potendo compiere nuove operazioni e dovendo espletare tutti gli adempimenti relativi alla liquidazione (App. Milano 22 febbraio 1986, Trib. Catania 1° aprile 1988, Niccolini, Cera).

Pendenza di concordato preventivo La dottrina ammette generalmente la delibera di scioglimento anche quando la società è stata ammessa al concordato preventivo.

Pendenza di prestito obbligazionario Generalmente la delibera di scioglimento è ritenuta valida anche quando la società ha emesso obbligazioni **ordinarie** non ancora rimborsate (Campobasso, Niccolini, Pettiti), obbligazioni **convertibili** in azioni, obbligazioni **postergate** o obbligazioni che legano l'ammontare del rendimento o del capitale da rimborsare ai risultati dell'attività sociale (Niccolini).

Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea (art. 2484 c.1 n.3 c.c.) Si tratta di due distinte cause di scioglimento che riguardano la sola assemblea ordinaria.

La prima si verifica quando l'assemblea, validamente riunita, sia irreversibilmente **incapace di adottare le delibere essenziali** per la vita societaria, quali ad esempio la nomina degli amministratori e dei sindaci (ed eventualmente, del revisore contabile) o l'approvazione del bilancio d'esercizio (Cass. 24 ottobre 1996 n. 9267, Trib. Roma 11 luglio 1984) per contrasti che impediscono il formarsi delle maggioranze prescritte o per discordia dei soci in bilanciamento di voti. La seconda si realizza quando l'assemblea **non si riunisce o non si costituisce validamente** (ad esempio per assenteismo dei soci) per un prolungato periodo di tempo.

In entrambi i casi è necessario che la situazione risulti **definitiva o comunque tale da non poter essere superata con i normali strumenti di gestione societari**. È controverso se il giudice, per valutare la definitività di tale causa di scioglimento, debba tenere conto anche delle ragioni che hanno portato all'inattività dell'organo (Cass. 8 maggio 1992 n. 5498, Trib. Napoli 28 luglio 1992), o se possa prescindere da tale controllo, limitandosi a rilevare il prolungato periodo di non funzionamento.

amente ai numeri

ivo	v. n.
	4210
	4601
	4218
	4222
	4228
	7957 e 8143
	4232
	4235
	v. n.
	2135
	5788
	-

può deliberare
afforzata di più

dei liquidatori

ri se nominati)
ai fini della sua
ta su apposito
he del verbale

imento è adot-
ssi dei soci di
delibera per
della maggio-
società (Cass. 5

4213

4214

4215

4216

4218

- 4219 Accertamento e pubblicità** Gli **membri dell'organo amministrativo** devono accertare il verificarsi di tale causa e iscrivere nel Registro delle Imprese (mod. S3) la loro dichiarazione entro 30 giorni dall'accertamento (art. 2484 c. 3 c.c.). Successivamente hanno l'obbligo di chiedere al Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la società, di adottare con decreto le decisioni relative alla nomina dei liquidatori e alla procedura da seguirsi per la liquidazione (art. 2487 c. 2 c.c.).

Per le società poste in liquidazione **entro il 31 dicembre 2003**, i soci, gli amministratori o i sindaci dovevano presentare istanza al Presidente del Tribunale perché questi accertasse il verificarsi della causa di scioglimento con decreto, da iscriversi poi entro 30 giorni nel Registro delle Imprese.

- 4222 Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo** (art. 2484 c. 1 n. 2 c.c.) Nella maggior parte dei casi è difficile determinare quando si verifichi questa condizione, dato che le società hanno spesso un oggetto sociale complesso, riferito ad una pluralità di attività, oppure permanente (ad esempio acquistare terreni per costruire edifici abitativi).

L'accertamento è invece più agevole quando l'oggetto sociale consiste nel compimento di un **singolo affare** o nello svolgimento di una singola attività ben determinata (costruire un ponte, sfruttare una miniera o un brevetto). In questi casi è di evidenza immediata il conseguimento, o l'impossibilità di conseguimento, dell'oggetto sociale.

- 4223** Quanto alla **soppravvenuta impossibilità di conseguire** l'oggetto sociale, essa deve essere **assoluta e definitiva**, tale da rendere inutile la permanenza del vincolo societario tra i soci (Cass. 21 giugno 1981 n. 4683). Si rientra in questo caso quando vengono meno i presupposti legali (emanazione di nuove disposizioni normative, revoca di autorizzazione o concessione amministrativa, risoluzione del contratto di affidamento di un singolo affare alla società), o materiali (esaurimento del filone minerario, scadenza dello sfruttamento di un brevetto), per poter proseguire l'attività societaria.

- 4224** Lo scioglimento può essere **evitato** mediante la convocazione di un'apposita assemblea che provveda ad apportare modifiche nello statuto relativamente all'oggetto sociale (art. 2484 c. 1 n. 2 c.c.). È possibile cioè modificare l'attività della società in modo da renderla ancora possibile.

Ad **esempio**, se si è costruita la diga indicata come unico oggetto sociale, è possibile prevederne la manutenzione ordinaria, oppure se diviene impossibile estrarre lo zolfo da una miniera, prevedere la ricerca di nuove vene da sfruttare.

- 4225 Accertamento e pubblicità** I membri dell'organo amministrativo devono accertare (con delibera consigliare) la causa di scioglimento ed iscrivere (mod. S3) la loro dichiarazione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data di accertamento. Contestualmente devono convocare l'assemblea perché nomini i liquidatori e provveda in ordine alle modalità di liquidazione (artt. 2484 c. 3 e 2487 c. 1 c.c.). Se omettono di convocare l'assemblea, vi provvede il tribunale su istanza di singoli soci o singoli membri dell'organo amministrativo, o dei membri dell'organo di controllo (art. 2487 c. 2 c.c.).

- 4228 Scadenza del termine** (art. 2484 c. 1 n. 1 c.c.) Raggiunto il termine eventualmente previsto dall'atto costitutivo, la società si scioglie. L'assemblea straordinaria può **prorogare** il termine: se ciò avviene **prima della sua scadenza**, costituisce una modifica dell'atto costitutivo, se è deciso **dopo la scadenza** si configura una revoca dello stato di liquidazione, che deve pertanto essere deliberata con le modalità che esaminiamo al n. 4262 e s. La proroga deve essere comunque **espressa** (Trib. Napoli 30 gennaio 1971), ed è illegittima

Cause previste

l'atto costitutivo
consegue lo scioglimento
Tra le cause previste
— la chiusura di
— gli utili o divid
— la scadenza di
un determinato ca
— lo scioglimento
— l'insorgenza di
l'oggetto sociale;
— gli eventi rigua
cambiamento di r
— la cessione del
— lo scoppio di u
— la nazionalizza
società.

Accertamento
determinare a chi
chi deve effettuare

Impossibilità

2437-quater c.c. e art. 247:
avvenuto il recesso
e non potendo ridu
non vengono comp
Per le **s.r.l.**, la causa
riserve disponibili
receduto (o esclus

Accertamento e

Verificarsi una causa
sociali, sulla società
Gli effetti **decorrono**
razione di accertam
caso di scioglimento

Organo ammini
carica fino al giorno d
Finché sono in carica



Codice Civile

c.c. art. 2484. Cause di scioglimento.

Capo VIII

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali ⁽¹⁾**2484. Cause di scioglimento.**

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [\[c.c. 2250, 2485, 2486, 2519, 2710, 2711\]](#):

- 1) per il decorso del termine [\[c.c. 2272, n. 1, 2328, n. 13\]](#);
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [\[c.c. 2272, n. 2, 2328, n. 3\]](#), salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea [\[c.c. 2409\]](#);
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli [articoli 2447 e 2482-ter \[c.c. 2327\]](#);
- 5) nelle ipotesi previste dagli [articoli 2437-quater e 2473](#);
- 6) per deliberazione dell'assemblea [\[c.c. 2272, n. 3, 2369\]](#);
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto [\[c.c. 2272, n. 5\]](#).

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma ^{(2) (3)}.